

N° 300 del Registro



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per ricalcolo
Trattamento Fine Rapporto - Resistenza -Mandato difesa all'avv.
Olimpia Cimaglia, legale AMAT.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 11 (undici) del mese di dicembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati ex dipendenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci, al fine di ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonchè al pagamento delle spese dei giudizi:

- Bavila	Giuseppe	Udienza 01/07/1998;:
- Cardellicchio	Antonio	" 01/07/1998;
- Palmisano	Donato	" 01/07/1998;
- Ragno	Umberto	" 08/07/1998;
- atteso che nella riunione del 31 luglio u.s., al fine di tentare un bonario componimento delle vertenze, si dava mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di contattare i legali della controparte;
- attesa, comunque, la opportunità di dover resistere ai giudizi de quibus, salvo diversa decisione in ordine agli esiti della trattativa innanzi accennata;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 400.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di riservarsi ogni e qualsiasi diversa decisione subordinata agli esiti delle trattative in corso con i legali dei ricorrenti in ordine alla definizione transattiva delle questioni.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

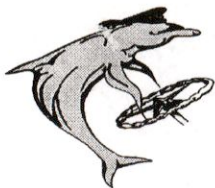


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

11 DIC. 1997

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. F.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 16/dicembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2917/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 e 11 dicembre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 295 - 296 - 297 - 299 - 300 - 301 - 303 - 304.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

P. 2. Mellone
16.12.97

STUDIO LEGALE DI BIASE
 AVV. GIUSEPPE DI BIASE
 AVV. PAOLO LONGO
 AVV. DIEGO COLUCCI
 C.so Piemonte n. 42
 74100 TARANTO
 Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE DI BIASE
 AVV. GIUSEPPE DI BIASE
 AVV. PAOLO LONGO
 AVV. DIEGO COLUCCI
 C.so Piemonte n. 42
 74100 TARANTO
 Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

23560/97
 COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

A.M.A.T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° Per: Ragno Umberto, nato a Taranto il 05/05/1935 ed ivi residente alla
 tel.
 Dirigente Ammin.vo F.F. via Genova n.50, ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso
 Area Informatica ☐ Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo
 Area Legale ☐ rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma
 Area Personale ☐ giusta delega al margine del presente atto.
 Area Movimento ☐
 Area Tecnica ☐
 Ufficio Ragioneria ☐
 Ufficio Prod. del Traffico ☐
 Ufficio Segreteria ☐
 Ufficio Contratti ☐

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del
 legale rappresentante pro-tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 14/08/1954 al 31/03/1991 svolgendo mansioni di impiegato con qualifica di assistente di 1^a ed inquadramento finale nel livello terzo.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto all'amministrazione, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;
- 3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro

Delega l'Avv. DIEGO COLUCCI

E L'AVV. PAOLO LONGO.....
 a rappresentarmi e difendermi
 nel presente procedimento, L.
 quello eventuale di appello o
 opposizione, nelle esecuzioni
 mobiliari, immobiliari o presso
 terzi, in sede fallimentare, con
 ogni facoltà di legge, comprese
 quella di conciliare, transigere
 incassare per mio conto
 farsi sostituire occorrendo
 Eleggo domicilio in Taranto
 al Corso Piemonte n. 42.

Ragno Umberto

Taranto, 22 OTT. 1997

[Signature]
[Signature]

Deposita in Cancelleria

IL 23 OTT. 1997

IL CANCELLIERE

M.A.T. - TARANTO	Arrivo n° 1- DIC. 1997	Area Informatica	Area Legale	Area Personale	Area Movimento	Area Tecnica	Ufficio Ragioneria	Ufficio Prod. del Traffico	Ufficio Segreteria	Ufficio Contratti
------------------	------------------------	------------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------------	--------------------	-------------------

straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di

anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento

del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il Sig. Ragno Umberto, come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 27 OTT. 1997


Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente

contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Petrarolo Fernando, il Sig. Albano Giovanni ed il Sig. Losito Onofrio.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

RAGNO UMBERTO

MATRICOLA

QUALIFICA

ASSISTENTE DI 1°

LIV.

0 3

DATA ASSUNZIONE

1 4 0 8 5 4

DATA LICENZIAMENTO

3 1 0 3 9 1

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 23.574.768

Delibera C. A. N° 407

del 19/12/1984

STATO DI SERVIZIO

ANNI 36 + MESI 8 = ANNI 36.666

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI == + MESI == = ANNI ==

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 36.666 (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI ==

TOTALE 36.666 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31/12/1990

L. 36.685.839 +

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 1.817307 RIFERITA AL MESE DI MARZO 1991

L. 666.691 +

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

L. 800.203 =

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

L. 38.152.733 +

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1985

L. 23.574.768 =

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L. 61.727.501 -

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTAIMPORTO
COMPETENZEANNI DI LAVORO
(E DODICESIMI)VALORE
MEDIOREDDITO DI
RIFERIMENTO (C)

61727501 36.666 1683508 20202095

L. 6.800.000 al 10 % = L. 680.000

L. 6.700.000 al 22 % = L. 1.474.000

L. 6.702.095 al 26 % = L. 1.742.544

L. al % = L. +

L. al % = L. +

L. al % = L. +

L. al % = L. +

L. al % = L. =

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R. L. 61.727.501 -

Riduzione: (L. 500.000
per ogni anno di servizio)

L. 500.000 x 36.666 L. 18.333.000 =

IMPONIBILE L. 43.394.501 x

ALiquOTA % 19.29 =

IMPOSTA 8.370.799 -

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE 3.577.478 = 4.793.321 =

L. 3.896.544 (D)

(D) L. 3.896.544 x 100: (C) L. 20202095

ALiquOTA 19.29 %

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F. L. 56.934.180 -

ANTICIPAZIONE USUFRUITA L. 23.574.768 =

NETTO A PAGARE L. 33.359.412

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni

Taranto, 30 MAG. 1991

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 8.7.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 4.11.97

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 10 NOV 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

Luciano Raffaele
a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti
N. *112/1997*

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
 C.so Piemonte n. 42
 74100 TARANTO
 Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
 C.so Piemonte n. 42
 74100 TARANTO
 Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: PALMISANO DONATO nato il 19.06.38 a Taranto , ivi residente in via Fiume 30 ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 6.07.71 al 30.4.97 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di moviemento ed inquadramento finale nel livello 5.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Delega Avv. DIEGO COLUCCI
E L'AVV. PAOLO LONGO

a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in quello eventuale di appello e opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi, in sede fallimentare, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio in Taranto

Al Corso Piemonte n. 42.

Teramo, il 20 SET. 1997
La firma è autentica.

La firma è autentica.

Deposita in Cancelleria

23 SET. 1997

IL CANCELLIERE

A.M.A.I. - TAV. 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Prot. Arrivo n° 14501							
del 1 DIC. 1997							
Dirente Ammin.vo []							
Area Informatica							
Area Legale							
Area Personale							
Area Movimento							
Area Tecnica							
Ufficio Ragioneria							
Ufficio Prod. del Traffico							
Ufficio Segreteria							
Ufficio Contratti							
[Signature]							

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro

eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

4.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Palmisano Donato come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma-Taranto 20 SET. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi:

de Bartolomeo Emanuele, Colella Francesco, Caffio Francesco.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito

AZIENDA : 1 APRI Azienda per la Relatività nell'Area di Taranto

DIPENDENTI : 11.000 PER IL 1980 300.000

DATA ASS.	DATA ASS. CORR.	DATA CLSS. RPT.	ANAL. MATH. AN/.
6/07/1971	6/07/1971	30.04/1957	25 10

DESCRIZIONE	ATTENUTI	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato	!	62.253.528 !
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 62.253.528	!	!
Rivalutazione di L. 62.253.528 X 0,857483%	!	533.813 !
TFR effettivo lordo anno in corso	!	1.058.840 !

TOTALI	!	0!	63.846.181 !
--------	---	----	--------------

TOTALE IMPORTO TFR	!	63.846.181 !
--------------------	---	--------------

Ammontare lordo T.F.R.	!	63.846.181	-
Rid. norm. 12.916.500 Part-time	0 !	12.916.500	+
Altre somme	!	0	+
Preavviso	!	0	+
Anticipi C.C.N.L.	!	0	=

Imponibile fiscale liquidazione	!	50.929.681	X
Aliquota media	!	21,66	% =

Imposta dovuta	!	11.031.369	-
Imposta su anticip. / preavv.	!	0	=
Imposta residua	!	11.031.369	

Importo Netto T.F.R.	!	52.814.812
----------------------	---	------------

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 52.814.812 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____
dal comune di _____

Data : 30/06/1997

Firma :

Arthur J. Danto

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 1.7.98
ore 9,30 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto **siano** notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 23.10.97

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 3 NOV. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

a mani dell'impiegato Luciano Raffali
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

N. 127107

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

20427/82

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Cardelli Antonio nato a Taranto il 03/07/1942 ed ivi
residente al viale M. Grecia n. 258 elettivamente domiciliato
in Taranto al corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv.
Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega a margine del presen-
te atto.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in per-
sona del legale rappresentante pro-tempore.

FATTO

1- Il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a
favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal
01/07/1963 al 31/05/1997 svolgendo mansioni di conducente o
agente con qualifica di autista ed inquadramento finale nel li-
vello quinto.

2- Nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativa-
mente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella mi-
sura media di 40 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai
turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente co-
sì come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ri-
corrente, quale addetto al movimento (conducente o agente), rice-
veva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delega l'Avv. Diego Colucci
e l'Avv. Paolo Longo

a rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento,
quello eventuale di appello
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o presso
terzi, in sede fallimentare, con
ogni facoltà di legge, comprese
quelle di conciliare, transigere
incassare per mio conto
farsi sostituire occorrendo
Ellego domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42.

Taranto, 20 SET. 1997
La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

depositata

23 SET. 1997
IL CANCELLIERE

sorio". (Cass.Sez.Lav.,Sent.n.8102 del 25/07/1995).

2- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima dell'entrata in vigore della L. n. 297/1982 infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla L. n. 297/1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art.2107 cc e degli artt. 1 e 5 del R.D. n. 692 del 15/03/1923, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass.Sez.Lav.,Sent. n.7136 del 29/08/1987).

Astregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svol

ta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità. Mavi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso "de quo".

Tutto ciò premesso il Sig. Cardellicchio Antonio come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,previ gli incombenti di rito Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto,condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordi-

nario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito

di esperimento C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria

dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese diritti ed onorari.

Roma - Taranto 20 SET. 1997

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato all'azienda

resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste

paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del

compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre che venga ammessa in caso di contestazione

prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a

tale fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi:

Il Sig. Cardetta Giuseppe residente in Lama (TA) alla via Medi-
terraneo n. 66;

il Sig. Cristofaro Giovanni residente in Taranto al viale Magna
Grecia n. 258;

il Sig. De Bartolomeo Emanuele residente in Taranto alla via
Salina piccola n. 11.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U.

al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R.
per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto
emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1- Prospetto di liquidazione del T.F.R.;

2- lettera di sollecito.

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 29/07/1997

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 112902 - CARDELLICCHIO ANTONIO

DATA ASS.
1/07/1963

DATA ASS. CONV.
1/07/1963

DATA CESS. RAPP.
31/05/1997

ANNI MESI ANZ.
33 11

DESCRIZIONE

! RITENUTE

! COMPETENZE

TFR 31/12 a. p. complessivo maturato	!	!	73.202.342
Totale anticipi gia' erogati 10.000.000	!	!	
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 63.202.342	!	!	
Rivalutazione di L. 63.202.342 X 1,196973%	!	!	756.515
TFR effettivo lordo anno in corso	!	!	1.321.699

TOTALI

! 10.000.000! 75.280.556

TOTALE IMPORTO TFR

! 65.280.556

Ammontare lordo T.F.R.	!	75.280.556	-
Rid. norm. 17.000.000 Part-time 0	!	17.000.000	+
Altre somme	!	0	+
Preavviso	!	0	+
Anticipi C.C.N.L.	!	0	=
Imponibile fiscale liquidazione	!	58.280.556	X
Aliquota media	!	21,05	% =
Imposta dovuta	!	12.268.057	-
Imposta su anticip. / preavv.	!	628.068	=
Imposta residua	!	11.639.989	
Importo Netto Anticipi	!	9.371.932	
Importo Netto T.F.R.	!	53.640.567	
Importo Netto Totale	!	63.012.499	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 53.640.567 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 29/07/1997

Firma : _____

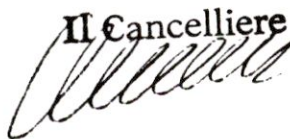
Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 1.7.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 23.10.97

Il Cancelliere


Il Pretore


Copia conforme all'originale

Taranto 10 NOV. 1997



IL CANCELLIERE


CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione att.

1/12/1987

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74104 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Bavila Giuseppe nato a Taranto il 01/04/1938 residente in Lana (TA)
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 14/12/58 al 31/12/64 svolgendo mansioni di capolinea con qualifica di agente di movimento ed inquadramento finale nel livello sesto

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20

ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto al movimento riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa que'la di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

La firma è autentica.

A.M.A.T. - TAVANTO	☐
Prot. Arrivo n° 14508	☐
del 1 - DIC. 1997	☐
Diligente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti →	☒
Cd 44	☐

deposited in Canceled

23 SET. 1997

IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3. - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Bavila Giuseppe
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 19 SET. 1997


Avv. Diego Colacci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Albano Egidio residente in Taranto alla via Falanto n. 13;

il Sig. Albanese Francesco residente in Taranto alla via A. Capozzi n. 3;

il Sig. Cometa Cosimo residente in Lama (TA) alla via Gregorio VII n. 13.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE BAVILA GIUSEPPE			MATRICOLA 106651
QUALIFICA CAPOLINEA	LIV. 06	DATA ASSUNZIONE 18/12/58	DATA LICENZIAMENTO 31/12/94

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 19.001.900

Delibera C. A. N° 187

del 30/04/85

STATO DI SERVIZIO

ANNI 36 + MESI = ANNI 36

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI =

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 36 + (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI =

TOTALE 36 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31/12/94

L. 45.848.737 +

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 0 % RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 95

L. = +

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

L. 7.958 =

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

L. 45.856.695 +

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1985

L. 19.001.900 =

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L. 64.858.595

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
4.858.595	36	1801628	21.619.536
7.200.000	al 10 %		720.000 +
7.200.000	al 22 %		1.584.000 +
7.219.536	al 27 %		1.949.275 +
	al %		+ +
	al %		+ +
	al %		+ +
	al %		+ +
	al %		+ +
	al %		+ +

IMPORTO T.F.R.

L. 64.858.595

Riduzione: (L. 500.000
per ogni anno di servizio)

L. 500.000 x 36

L. 18.000.000

IMPONIBILE

L. 46.858.595 x

ALiquOTA

19,67 %

IMPOSTA

9.217.086

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

2.423.040

6.794.046 =

L. 4.253.275 (D)

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

L. 58.064.549

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

L. 19.001.900

NETTO A PAGARE

L. 39.062.649

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 20/02/95

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

IL CAPO UFFICIO SONABE

Dott.ssa Maria Fedele MONTANO

Il Pretore

letto il ricorso;

FISSA

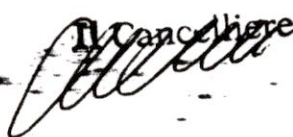
l'udienza di discussione per il giorno 1.7.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 23.10.97

Il Pretore



Il Cancelliere

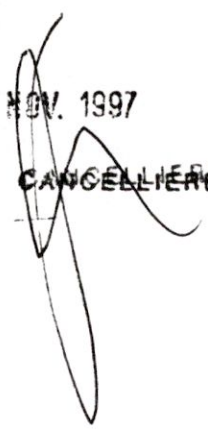


Copia conforme all'originale

Taranto 10 NOV. 1997



IL CANCELLIERE



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto

Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il

presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-

presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-

tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-

le a mani .

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione

Luciano Raffaele
12/12/1917
VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO